

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e col Ministro del commercio con l'estero

(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1998

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 giugno 1997

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra l'Italia ed il Sud Africa, firmato a Roma il 9 giugno 1997, rientra nell'ambito delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico agli operatori economici italiani interessati ad investire in Sud Africa.

Il notevole interesse da parte di nostri imprenditori alla ripresa delle relazioni con il Sud Africa, manifestato parallelamente alla progressiva abolizione delle sanzioni che erano state a suo tempo imposte a tale Paese a livello internazionale, aveva suggerito l'opportunità di proporre alle Autorità di Pretoria la conclusione di un Accordo che fornisse adeguate garanzie giuridiche ai nostri potenziali investitori.

Il negoziato è stato poi avviato a seguito delle elezioni tenutesi in Sud Africa nell'aprile 1994 e della formazione del nuovo governo sudafricano. Dopo un primo incontro fra le Parti svoltosi a Pretoria nell'aprile 1995, il negoziato, proseguito per via diplomatica, si è concluso con un nuovo incontro a Roma nel febbraio 1997, nel corso del quale, superate le ultime divergenze, è stato concordato il testo definitivo dell'Accordo. Questo è stato quindi firmato in occasione della visita del Ministro sudafricano del commercio e dell'industria, Alec Erwin, giunto in Italia per partecipare alla Conferenza sugli investimenti in Sud Africa, tenutasi a Milano il 10 giugno 1997 alla presenza di numerosi imprenditori pubblici e privati che guardano appunto con crescente interesse al mercato sudafricano che offre promettenti prospettive nel quadro della progressiva apertura agli scambi ed agli investimenti dall'estero.

Con l'applicazione dell'Accordo gli investimenti italiani in Sud Africa potranno be-

neficiare di un trattamento equo e di adeguata protezione in materia di trasferimento degli utili di esercizio, di nazionalizzazioni, di controversie, eccetera.

L'Accordo assicura inoltre la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento e la cessione degli investimenti effettuati, escludendo provvedimenti ingiustificati e discriminatori.

È prevista altresì la corresponsione di un equo indennizzo, liberamente trasferibile, non solo in caso di espropriazione per pubblica utilità, ma anche per danni o perdite derivanti da guerra, conflitti armati, stati di emergenza nazionale, insurrezioni o tumulti nonchè in caso di requisizione o distruzione da parte delle forze o autorità, nei casi in cui la perdita non sia stata causata in combattimento o in stato di necessità.

In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce alcune soluzioni alternative, a scelta dell'investitore, che comprendono, oltre ai tribunali locali territorialmente competenti, anche l'arbitrato internazionale e la possibilità di ricorrere al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative ad investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.

Si ritiene pertanto che l'Accordo rappresenti un valido strumento per la promozione e la protezione degli investimenti italiani in Sud Africa, in linea anche con il più recente orientamento verso un rilancio della cooperazione con l'Africa, ed in particolare con l'Africa Australe, che non può prescindere dal contributo del capitale privato.

Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 8 e 9) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricor-

so al Tribunale arbitrale, si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 giugno 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

